Comune di CORDIGNANO
(Provincia di Treviso)

REGOLAMENTO DELLA FIERA
" PREALPI in FESTA"

Approvato con deliberazione consiliare n. 19 del 07/05/2007 e modificato con deliberazione consiliare n.52 del 17.09.2008

INDICE

Art. 1 Luogo ed epoca di svolgimento
Art. 2 Organizzazione
Art. 3 Orario della manifestazione
Art. 4 Regolazione della circolazione
Art. 5 Ammissione
Art. 6 Richiesta di partecipazione
Art. 7 Formazione della graduatoria e assegnazione del posteggio
Art. 8 Assegnazione agli operatori precari dei posteggi non utilizzati
Art. 9 Revoca, cessazione,scambio di posteggio e miglioria
Art. 10 Tariffe di adesione
Art. 11 Modalità di pagamento
Art. 12 Vendita
Art. 13 Obblighi e divieti per gli espositori
Art. 14 Divieto di commercio in forma itinerante
Art. 15 Norme di allestimento
Art. 16 Esenzioni
Art. 17 Tutela della privacy
Art. 18 Sanzioni

ART. 1 Luogo ed epoca di svolgimento

1. La Fiera denominata "Prealpi in Festa" si tiene la seconda domenica di novembre nella piazza e nelle vie adiacenti del Capoluogo di Cordignano, come individuato nella planimetria costituente **l'allegato A)** al presente regolamento.
2. La stessa prevede un mostra-mercato con esposizione e vendita di prodotti artigianali.

ART. 2 Organizzazione

1. La Fiera è gestita direttamente dal Comune di Cordignano, tramite l'Ufficio Commercio, al quale devono essere inoltrate le domande di concessione dei posteggi.
2. Gli Uffici comunali competenti in materia, in ottemperanza alle norme vigenti, hanno la facoltà di emanare ordini di servizio allo scopo di garantire il migliore svolgimento dell'attività della Fiera.
3. Non è prevista la preventiva suddivisione dell'area Fiera tra settore alimentare e non, fermo restando il divieto di porre i banchi del settore alimentare nelle adiacenze di attività insudicianti o che comunque possano compromettere la salubrità degli alimenti (es. vendita di animali vivi, presenza di scarichi, ecc.).

ART. 3 Orario della manifestazione

1. Gli orari di svolgimento della fiera sono di seguito indicati:
   - **ore 7.30**: l'orario a partire dal quale gli operatori possono accedere all'area mercatale,

   - **ore 8.30:** l'orario entro il quale deve essere occupato il posteggio;
   - **ore 19.00**: l'orario prima del quale è vietato abbandonare il posteggio fatte salve ragioni di forza maggiore, da segnalare tempestivamente che non ricorrano giustificati motivi, da segnalare tempestivamente all'Ufficio Comunale competente;
   - **ore 20.00**: l'orario entro il quale deve essere lasciato libero il posteggio;
   - la vendita al pubblico delle merci ha inizio non prima delle ore **8.30 e termine non oltre le 19.00**
   - **l'orario di accesso al pubblico sarà continuato dalle ore 8.30 alle ore 19.00**

ART. 4 Regolazione della circolazione

1. L'Area di svolgimento della Fiera, durante lo svolgimento della stessa, è interdetta, con ordinanza adottata ai sensi del Codice della Strada, al traffico veicolare in modo tale da garantire sicurezza e tranquillità agli operatori e agli utenti

ART. 5 Ammissione

1. Saranno ammessi alla manifestazione soggetti sia pubblici che privati che espongono oggetti di fattura artigianale di qualsiasi specie (pezzi unici e non di serie), gli artigiani, i commercianti su aree pubbliche, i commercianti in sede fissa e i produttori agricoli.

ART. 6 Richiesta di partecipazione

1. Ogni soggetto dovrà inoltrare domanda di partecipazione, o a mezzo servizio postale o direttamente al Servizio Comunale preposto, entro il 30 settembre di ogni anno indicando, anche con l'ausilio eventuale di materiale fotografico, il materiale che sarà oggetto di esposizione e/o vendita.
2. Le domande di partecipazione non possono contenere né riserve né condizioni di sorta, possono altresì contenere suggerimenti per una migliore corrispondenza tra esigenze degli espositori e quelle organizzative.
3. Con la sottoscrizione della domanda di ammissione l'espositore si impegna ad accettare il presente regolamento.

ART. 7 Formazione della graduatoria e assegnazione del posteggio

1. La graduatoria delle domande pervenute deve essere unica per tutti i posteggi.
2. Ogni espositore avrà a disposizione un posteggio equivalente ad un'area di m. 3x3 (9 mq.) o massimo due contigui, a formare un unico posteggio.
3. Nell'assegnazione dei posti gli organizzatori terranno conto degli oggetti che verranno esposti.
4. L'assegnazione verrà effettuata con le seguenti precedenze:
   - il soggetto che espone opere del proprio ingegno
   - artigiani
   - commercianti
   - associazioni o gruppi operanti nel territorio del Comune
5. All'interno di ogni categoria varrà comunque la precedenza per l'anzianità maturata presso la fiera valutata in ragione di un (1) punto per ogni anno di presenza, a decorrere dall'edizione dell'anno 2007.
6. Il Comune si riserva comunque di rifiutare la domanda qualora dall'analisi della domanda di partecipazione, ed in particolare del prodotto oggetto di esposizione, emerga la non attinenza con il tema della Fiera.
7. Ai produttori agricoli vengono riservati appositi posteggi, da individuarsi nel numero massimo di 10.
8. Il responsabile del Servizio competente provvede all'approvazione della graduatoria, che viene affissa all'Albo Pretorio del Comune almeno quindici giorni prima della data di svolgimento della manifestazione e successivamente tenuta presso l'Ufficio Commercio.
9. Entro il 31 ottobre il Comune comunicherà al richiedente l'assegnazione del posteggio o l'eventuale diniego, indicando, nel primo caso, ogni notizia utile per la partecipazione alla fiera ed allegando copia della planimetria della fiera stessa, anche parziale, dalla quale risulti l'ubicazione del posteggio assegnato ed il bollettino di conto corrente postale per il pagamento del canone.

ART. 8 Assegnazione agli operatori precari dei posteggi non utilizzati

1. I posteggi che non risultino occupati entro l'orario fissato dal precedente art. 3 vengono assegnati, nel rispetto dell'ordine della graduatoria indicata al precedente art., agli operatori non concessionari di posteggio che si siano comunque presentati per la partecipazione alla Fiera entro il termine massimo di 30 minuti dal predetto orario.
2. Coloro che presentano domanda di partecipazione fuori termine, al fine dell'assegnazione dei posteggi non utilizzati, vengono posti in graduatoria dopo l'ultimo operatore che ha presentato domanda nei termini, tenendo conto esclusivamente dell'ordine cronologico di ricezione della domanda da parte del Comune.

ART. 9 Revoca, cessazione, scambio di posteggio e miglioria

1. La mancata partecipazione non da diritto al rimborso del canone convenuto.
2. E' vietata la cessione, anche parziale e gratuita, ed il subaffitto delle aree di posteggio;
3. Il personale addetto all'ufficio comunale preposto all'organizzazione può modificare o scambiare i posteggi in caso di sopravvenute necessità.
4. E' prevista la possibilità, per un operatore a cui è stato assegnato già un posteggio, di scegliere un altro posteggio, purchè non assegnato, da utilizzare per il periodo di tempo residuo alla manifestazione, pur sempre in accordo con l'ufficio comunale preposto per l'organizzazione.

ART. 10 Tariffe di adesione

1. Le tariffe espositive saranno quelle stabilite dalla Giunta Comunale.Tali tariffe includono ogni compenso per:
   - il noleggio degli ombrelloni e dei tavoli;
   - l'allestimento e la smobilitazione degli stessi;
   - il servizio di pulizia;
   - l'occupazione del suolo pubblico, con esclusione della TOSAP che si rimanda alla normativa vigente.

ART. 11 Modalità di pagamento

1. Le tariffe espositive dovranno essere versate in un'unica soluzione al momento della conferma dell'assegnazione del posteggio.La ricevuta dell'avvenuto versamento dovrà pervenire a questo Comune entro il 01 novembre dell'anno in cui avrà luogo la manifestazione.
2. Si precisa che il versamento dovrà essere effettuato esclusivamente a mezzo bollettino di c.c.p. intestato al Comune di Cordignano e dovrà essere compilato con la denominazione esatta della ditta espositrice.
3. Il mancato pagamento della tariffa richiesta comporta la decadenza dell'assegnazione del posteggio.

ART. 12 Vendita

1. E' consentita all'espositore la vendita con consegna immediata .
2. Gli espositori sono esenti dal dotarsi di specifica autorizzazione ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. L) del D.Lgs. 31.3.1998, n. 114

ART. 13 Obblighi e divieti per gli espositori

1. Gli espositori, completate le operazioni di allestimento e comunque **entro le ore 8.30** dovranno spostare i mezzi (auto, furgoni ecc.) al di fuori dell'area fiera.
2. Ogni espositore dovrà occupare soltanto ed esclusivamente lo spazio assegnato.
3. Agli espositori è consentita la vendita dei prodotti esposti, consegna immediata, purché vi sia l'indicazione, in modo chiaro e ben leggibile, del prezzo di vendita al pubblico.

4. La vendita di prodotti alimentari è consentita mediante l'utilizzo di negozi mobili o di banchi temporanei.E' altresì consentita la vendita di prodotti di gastronomia cotti e la somministrazione di alimenti e bevande.
5. Le attività di cui al punto precedente devono essere esercitate nei limiti del posteggio assegnato e nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'ordinanza del Ministero della Sanità.
6. E', in ogni caso, vietata la vendita di carni fresche e di prodotti della pesca e dell'acquacoltura vivi o freschi e di molluschi bivalvi.
7. E', inoltre, obbligatorio mantenere pulito il posteggio sino al termine della manifestazione, quando l'espositore dovrà raccogliere i rifiuti, distinguendoli per tipologia (secco, umido, carta, lattine, ecc.) e a chiuderli in idonei sacchetti da depositare negli appositi contenitori. I luoghi infatti devono essere restituiti nelle condizioni in cui sono stati presi in consegna.
8. L'operatore deve rispettare gli orari stabiliti, per l'inizio e la fine delle operazioni di vendita e per il montaggio e lo smontaggio delle strutture.
9. Ai partecipanti sono inoltre vietati:
   a. la cessione, anche parziale e gratuita, ed il subaffitto delle aree di posteggio;
   b. l'esposizione di prodotti o servizi non indicati nella domanda di partecipazione;
   c. somministrare cibi e bevande a pagamento, senza le prescritte autorizzazioni;
   d. danneggiare la sede stradale, gli elementi d'arredo urbano e il patrimonio arboreo
   e. nell'ambito la manifestazione, lo svolgimento, da parte degli espositori, di qualsiasi forma di propaganda a carattere e contenuto politico o religioso;
10. Gli espositori sono responsabili di tutti i danni causati a terzi (persone e cose) dal loro stessi, dai prodotti esposti, dagli allestimenti o dai mezzi di trasporto utilizzati.
11. Il Comune non assume alcuna responsabilità per danni e pregiudizi a persone e cose, da chiunque e comunque provocati.
12. L'espositore che provoca danni all'attrezzatura data in consegna è tenuto, con l'accettazione del presente regolamento, al risarcimento dei danni causati.

ART. 14 Divieto di commercio in forma itinerante

1. In concomitanza con lo svolgimento della Fiera è vietato esercitare il commercio in forma itinerante nelle aree oggetto della Fiera stessa

ART. 15 Norme di allestimento

1. Durante le operazioni di allestimento e smontaggio dei posteggi l'utilizzo di macchine operatrici dovrà essere effettuato da personale appositamente abilitato.
2. E' fatto divieto assoluto a chiunque di sostare nel raggio d'azione dei mezzi d'opera.
3. Il movimento dei macchinari lungo le strade esistenti nell'area fieristica deve avvenire nel rispetto delle vigenti norme del Codice della Strada.
4. All'interno dell'area fiera non potrà essere superato il limite di velocità di 10 chilometri orari.
5. L'organizzazione degli spazi per la sistemazione dei banchi espositivi deve tenere in considerazione le esigenze di funzionalità, che devono essere compatibili con un buon livello estetico e consentire un'agevole mobilità dei visitatori.

ART. 16 Esenzioni

1. Sono escluse dal pagamento della tariffa di cui all'art. 10, tutte le Associazioni e Gruppi Culturali senza fini di lucro e le Istituzioni Benefiche**.**

ART. 17 Tutela della Privacy

1. L'espositore acconsente al trattamento dei propri dati personali per gli adempimenti previsti dall'Ufficio Comunale ai sensi del D.Lgs. 196/2003.

ART. 18 Sanzioni

Tutte le violazioni al presente regolamento sono punite nei modi e nelle forme di cui alle normative di riferimento (D.Lgsvo 31.03.1998 n.114).